



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 05/03/2003

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 gennaio 2003, n.5

Procedure di V.I.A. - Ditta De Rubertis Antonio srl di Montemesola (Ta) - Valutazione di Impatto Ambientale per ampliamento di cava di calcare - Loc. Era S. Francesco Comune di Montemesola.

L'anno 2003 addì 16 del mese di gennaio, in Modugno presso il Settore Ecologia, il DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 14 novembre 2001, acquisita al prot. n. 13683 del 20.12.2001, la ditta De Rubertis Antonio srl, con sede in Montemesola (Ta) Contrada "Era S. Francesco", ha chiesto, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere di Valutazione di Impatto Ambientale per l'ampliamento di una cava sita nella stessa sede della ditta ed identificata nel N. C.T. al Comune di Montemesola fg. 17 ptcc. 41 e 44;
- con nota prot. n. 1018 del 7.3.2002 questo Settore ha invitato, ai sensi della L.R. n. 11/01, la ditta ad integrare la predetta documentazione;
- con nota del 5.4.2002 la ditta De Rubertis Antonio srl ha inviato la richiesta documentazione integrativa (SIA);
- con nota del 9.5.2002 la ditta ha, anche, trasmesso copia degli annunci di avvenuta pubblicazione;
- con nota prot. n. 31928 del 2.7.2002, inviata a questo Settore per conoscenza, l'Amministrazione Provinciale di Taranto, a seguito di quanto espresso dal Comitato Tecnico Provinciale nella seduta del 28.6.2002, ha invitato la ditta De Rubertis Antonio srl a produrre nuova documentazione integrativa;
- con nota dell'8.7.2002 la ditta De Rubertis Antonio srl ha ritenuto opportuno trasmettere, a questo Settore, copia della seguente documentazione, dalla stessa ditta acquisita agli atti:
 - 1) nota prot. n. 35132 del 25.7.2002 con cui l'Amministrazione Provinciale di Taranto comunicava che il Comitato Tecnico nella seduta del 23.7.2002, giusto verbale n. 78, aveva espresso parere favorevole al progetto di ampliamento dell'attività estrattiva ritenendolo compatibile con la vocazione dell'area;
 - 2) nota prot. n. 6784/SG e n. 1538/U.T. del 13.11.2001 con cui il Comune di Montemesola comunicava: "... con delibera C.C. n. 46 del 4.1.83 lo studio del Piano Particolareggiato, tutt'oggi non è stato effettuato, è in corso la redazione del PRG.";
 - 3) deliberazione C.C. n. 46 del 4.1.83, del Comune di Montemesola, concernente "Vincolo paesaggistico località Montecastello in variante al P. di E" in cui, tra l'altro, è ritenuto quanto segue:
 - a) la zona in questione di notevole interesse pubblico, sotto l'aspetto della bellezza panoramica, e paesaggistica;
 - b) di modificare il P. di F. e Regolamento edilizio "vietando l'apertura di cave ed i movimenti di terra che modificano l'andamento altimetrico naturale del terreno, la flora, l'ambiente e l'aspetto panoramico e paesaggistico;
 - c) di chiedere, alle competenti autorità, l'apposizione alla zona in questione del vincolo paesaggistico;
 - d) di chiedere al Ministero della P.I., ai sensi dell'art. 3 della l. n. 1497/1939, di ordinare la sospensione dei lavori in atto per la cultura di cave e l'inibizione della zona a lavori, comunque, capaci di recare pregiudizio allo stato esteriore della località;

- 4) nota prott. n. 3995/S.G. e n. 1041/U.T. del 6.8.2002 con cui il Comune confermava quanto già comunicato con precedente nota prott. n. 6784/SG e n. 1538/U.T. del 13.11.2001 e con delibera C.C. n. 46 del 4.1.83;
- 5) certificato del Comune di Montemesola, reg. n. 22/2002 rilasciato il 12.7.2002, da cui si evince che le particelle interessate all'ampliamento della cava hanno destinazione urbanistica "ZONA E" agricola;
- con nota prot. n. 7622 del 6.9.2002 il Settore, al fine di poter procedere ad una più precisa definizione della procedura di VIA, ha sollecitato l'Amministrazione Comune a formulare parere aggiornato in merito all'intervento ed ha chiesto di conoscere, se la zona dell'intervento fosse stata assoggettata a vincolo, archeologico, paesaggistico e/o altro;
 - il Comune di Montemesola ha riscontrato la nota prot. 7622/02 riconfermando quanto già espresso con proprie note prott. n. 3995/S.G. e n. 1041/U.T. del 6.8.2002, prott. n. 6784/SG e n. 1538 del 13.11.2001, precisando che sulle particelle nn. 41 e 44 del fg. 17 non risultano vincoli di cui al P.U.T.T. e allegando una planimetria da cui si rileva che le stesse particelle sono attraversate dal "Canale Cigliano" appartenente al Consorzio di Bonifica Tara e Stornara;
 - con nota prot. n. 9405 del 31.10.2002, indirizzata al Consorzio di Bonifica Tara e Stornara, questo Settore ha chiesto informazioni circa detto Canale Cigliano per conoscere:
 - le caratteristiche idrauliche e l'importanza idrologica;
 - la compatibilità con l'attività di cava;
 - le distanze di sicurezza da mantenere;
 - con nota prot. n. 7793 del 25.11.2002 il Consorzio di Bonifica Stomara e Tara ha reso noto che non esistono problematiche di incompatibilità con l'attività di cava da effettuarsi sulle particelle in questione;
 - il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R., ad oggi non è stato ancora istituito;
 - non potendo, quindi, sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di Ufficio fino alla nomina del Comitato Regionale di V.I.A.;
 - vista la relazione istruttoria dell'Ufficio, allegata al presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale, che propone di concedere parere favorevole di VIA, per le motivazioni nella stessa evidenziate, a condizione che vengano adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri;
 - vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
 - vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con cui sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
 - vista la Legge Regionale 12.4.200 1, n. 1l;
 - richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15, c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
 - dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere parere favorevole di Valutazione Impatto Ambientale, confermando l'istruttoria d'Ufficio che si allega al presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale, all'intervento proposto dalla ditta De Rubertis Antonio srl, con sede in Montemesola (Ta) Contrada "Era S. Francesco", di ampliamento della cava, sita nella stessa sede della ditta ed identificata nel N.C.T. al Comune di Montemesola fg. 17 particelle 41 e 44, a condizione che la ditta adotti le misure per l'abbattimento delle polveri, mantenendo costantemente bagnato il fronte di scavo e gli utensili delle attrezzature e provveda alla piantumazione di piante autoctone o essenze tipiche della zona, lungo il perimetro di cava, in modo tale che servano da barriere contro la dispersione delle polveri specialmente nelle giornate ventose;
- di demandare al Consorzio di Bonifica Stornara e Tara il controllo del rispetto delle distanze di

- sicurezza dal Canale Cigliano, così come previste nel progetto presentato dalla stessa ditta;
- di demandare all'Ufficio Minerario il controllo del rispetto di tutte le distanze di sicurezza da tralicci ENEL e condotta AQP, adiacenti la zona di coltivazione, nonché, la verifica presso l'Amministrazione Comunale di Montemesola della possibilità di procedere all'ampliamento della cava atteso quanto evidenziato nella delibera C.C. n. 46 del 4.1.83 e nelle note prot. n. 6054/S.G. prot. n. 1314/U.T. del 19.9.2002, prot. n. 3995/S.G. prot. n. 1041/U.T. del 6.8.2002 e prot. n. 6784/SG prot. n. 1538 del 13.11.2001;
 - di notificare il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Taranto, al Comune di Montemesola ed al Consorzio di Bonifica Stomara e Tara;
 - il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
 - di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
 - di dichiarare che il presente provvedimento è esecutivo e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli
REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Ambiente
Settore Ecologia

Modugno, 9 dicembre 2002

Oggetto: Procedure di V.I.A. - Ditta De Rubertis Antonio - Montemesola (TA) - Richiesta nulla osta di compatibilità ambientale per l'ampliamento di coltivazione di cava - Contrada "ERA" nell'agro del Comune di Montemesola.

L'ampliamento della cava in esame interessa un'area situata in località "ERA" dell'agro del Comune di Montemesola collocata nella cosiddetta formazione di "Calcarenite di Gravina" geologicamente formato dal basamento carbonatico cretacico apulo, qui riferibile al "Calcarea di Altamura", coperto, in trasgressione, da termini dei Pleistocene inferiore, in facies di scarpata d'erosione. Costituiscono l'oggetto specifico dell'ampliamento della coltivazione gli ultimi strati prima dell'esile coltre pedologica discontinua, in affioramento diretto nell'area d'intervento.

La superficie netta della cava in ampliamento è censita al foglio catastale 17 particelle 41, 44 è pari ad una superficie totale di Ha 3.77.00 e si prevede una produzione di 72.000 mc/a, di conci di tufo, in subordine, è previsto il trattamento degli stessi materiali ridotti allo stato sabbioso ("tufina").

L'area di intervento è delimitata dalla Strada Provinciale n. 77, a nord, dalla strada vicinale Menavo, ad occidente, dal "Fosso Cigliano" ad oriente, è configurata in lieve declivio a SSE, con quote comprese tra 70 e 52 s.l.m.; attualmente è incolta e comprende le ptcc. 41 e 44 del fg 17 NCT di Montemesola; ricade in zona adiacente ad una cava già in coltivazione di proprietà della stessa ditta ed è previsto il rispetto delle seguenti distanze m. 20 dalla S.P. n. 77, m. 20 dal confine demaniale del Fosso Cigliano e m. 14 dalla condotta dell'AQP sul versante nord e a m. 20 dai sostegni dei tralicci dell'ENEL. La pendenza media della superficie topografica è di poco inferiore al 3%.

Saranno inoltre osservate le prescrizioni di competenza ENEL per quanto attiene alle interferenze di eventuali elettrodotti.

La superficie oggetto dell'intervento ha destinazione urbanistica Zona E Agraria non interessa gli ambiti estesi del PUTT e zone protette (SIC, ZPS) rientra nel bacino di estrazione "BC" Bacino di

completamento con cave in attività quindi risulta compatibile con l'attività di cava.

In riferimento alle vicinanze con il canale Cigliano , il consorzio di Bonifica Stornara e Tara ha assicurato con una propria nota prot.7799 del 25 Novembre 2002 che verificata la distanza di sicurezza della cava dal canale, è risultato che: Non esistono problematiche di incompatibilità con l'attività da effettuarsi nelle particelle 41 e 44 del FG.17 del Comune di Montemesola.

Alla ditta De RUBERTIS, può concedersi parere favorevole alla Compatibilità Ambientale a condizione che adotti le misure per l'abbattimento delle polveri, mantenendo costantemente bagnato il fronte di scavo e gli utensili delle attrezzature e che provveda alla piantumazione di piante autoctone o essenze tipiche della zona, lungo il perimetro della cava, in modo tale che servino da barriera contro la dispersione delle polveri nella zona specialmente nelle giornate ventose.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Pasquale Tarateta
